



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Servizio Contratti e centrale acquisti

via Dogana n. 8 - 38122 Trento

T +39 0461 496450

F +39 0461 496460

pec serv.contratti@pec.provincia.tn.it

@ serv.contratti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it

APAC
AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Spettabile

Direzione generale

Dipartimenti e Avvocatura

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali di cui all'art. 33,
comma 1, L.P. n. 3/2066

Enti Strumentali a carattere privatistico della
Provincia

e p.c.

Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura

Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Regione Autonoma T.A.A.

Consiglio della Regione Autonoma T.A.A.

Consorzio dei Comuni Trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle e Territorio Val
d'Adige

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Organismi di diritto pubblico

Università degli Studi Trento

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Opera Universitaria di Trento

Trentino Mobilità

LORO SEDI

S170/2025/3.5-2021-80-GB/ST/mc

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta)

Oggetto: garanzie provvisorie e definitive nei contratti pubblici di appalto e concessione stipulati a valle di procedimenti iniziati a decorrere dal **1° gennaio 2025** - *aggiornamento delle indicazioni operative.*

PREMESSA

Il 31 dicembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 c.d. Correttivo al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che ha modificato e integrato in più parti il testo del Codice originario.

Anche con riferimento alla materia delle garanzie provvisorie e definitive vi sono state alcune innovazioni e precisazioni rispetto al testo nativo, di cui si dà conto nella presente nota.

Al fine di semplificare l'attività amministrativa, dopo aver dato conto delle modifiche introdotte, si ripropongono aggiornate le indicazioni operative già contenute nella nota prot. n. 530893 di data 07 luglio 2023, che può quindi intendersi integralmente sostituita dalla presente.

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI GARANZIE

Innanzitutto rimane confermato che le garanzie devono essere conformi agli schemi tipo approvati da ultimo con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 (di cui già si è data notizia con la Circolare n. 895762 di data 28 dicembre 2022) e che gli Operatori economici sono tenuti a presentare alla Stazione appaltante le sole Schede Tecniche contenute nell'Allegato B al ridetto decreto.

Il Correttivo al Codice degli appalti ha invece integrato alcune disposizioni in materia di garanzie sia per i contratti sopra soglia sia per quelli sotto soglia, rispettivamente recate all'articolo 106 e all'articolo all'art. 53, ove è stato in particolare introdotto il nuovo comma 4 bis (in allegato alla presente sono riprodotti per ogni utilità i due articoli nella loro versione aggiornata).

Nell'ordine, il Correttivo - con le modifiche introdotte all'articolo 106, comma 8 - nel confermare le modalità di verifica della garanzia fideiussoria (telematicamente presso il sito dell'emittente ovvero mediante gestione su piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti), chiarisce la possibilità di riduzione del 10% anche nel caso di fideiussione con verifica telematica sul sito internet dell'emittente (mentre prima era in dubbio che la riduzione rimanesse riservata solo al caso della gestione sulle piattaforme citate).

Pertanto, per le procedure attivate a decorrere dal **1° gennaio 2025**, le garanzie fideiussorie devono essere prodotte solo in formato digitale e con firma digitale con le modalità di verifica in ordine alla loro veridicità e autenticità prescritte dal Codice dei contratti e dalle raccomandazioni in materia recate dal documento "Garanzie Finanziarie per le P.A." redatto da IVASS, Banca d'Italia, ANAC e AGCM e rinvenibile al sito:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa-20200528.pdf>, dove vengono indicati, in particolare, i soggetti garanti (istituti bancari, istituti finanziari e compagnie assicurative) ed i relativi ambiti di operatività.

Le clausole obbligatorie integrative provinciali di cui alla predetta deliberazione n. 12723 di data 20 novembre 1998 della Giunta provinciale, che fanno riferimento alla L.P. n. 26/1993, **rimangono in vigore**, in quanto compatibili con gli schemi tipo del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, fino a loro successiva abrogazione o aggiornamento da parte del Servizio provinciale competente.

La seconda innovazione del Correttivo riguarda l'inserimento di un comma 4 bis a chiarimento dell'art. 53 (sotto soglia); con la modificazione è stato disposto che l'importo della garanzia definitiva sotto soglia è pari al 5 % dell'importo certo del contratto senza possibilità né di aumenti, né di riduzioni.

Per completare l'analisi viene presentato in forma tabellare nella pagina seguente, lo schema riportante le disposizioni che sovrintendono al calcolo della garanzia provvisoria e definitiva, distinguendo fra sopra o sottosoglia comunitaria.

LE GARANZIE - ARTT. 53, 106, 117, 118 del D. Lgs. n.36/2023 aggiornati da ultimo con il D. Lgs. n.209/2024

REGOLA: LA GARANZIA DEVE ESSERE EMESSA E FIRMATA DIGITALMENTE			
GARANZIA PROVVISORIA		GARANZIA DEFINITIVA	
Sotto soglia art. 53	Sopra soglia art. 106	Sotto soglia	Sopra soglia art. 117
nessuna se affidamento diretto o negoziata senza bando	Regola: 2 % con riduzioni (cfr foglio di calcolo)	Regola: 5 % (senza possibilità di aumenti o riduzioni)	Regola: 10 % con riduzioni (cfr. foglio di calcolo) 1. se ribasso <= 10 % = 10 % 2. se ribasso > 10 % e <= 20 % = la percentuale di ribasso 3. se ribasso > 20 % = 20 % + 2 volte la differenza fra la percentuale di ribasso e 20
Eccezione: massimo 1 % se negoziata senza bando e in casi particolari	Eccezione: 1 % o 4% a seconda della natura delle prestazione e/o del rischio Eccezione: massimo 2 % per procedure in forma aggregata	Eccezione: nessuna garanzia se adeguata motivazione nel provvedimento	Eccezione: massimo 10 % gare aggregate Eccezione: massimo 2 % per accordi quadro Eccezione: < 10 % per i contratti attuativi degli accordi quadro La percentuale è “secca” non suscettibile di ribassi Negli appalti di lavori la garanzia può essere sostituita con una ritenuta del 10% su ogni SAL. La S.A. può opporsi solo per motivate ragioni - si veda l’art. 117, co. 4
art. 118: GARANZIA PER LAVORI DI PARTICOLARE VALORE. Si applica agli affidamenti al contraente generale per qualsiasi importo e negli appalti superiori a Euro 100 milioni			

A **titolo operativo** si allegano in formato excel i file per il calcolo degli importi delle garanzie, tenuto conto della disciplina delle riduzioni stabilite dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici. I file presentano solo alcuni campi compilabili, per assicurare l'integrità del complesso delle formule sottese.

File: **provvisoria_soprasoglia.xls** (che calcola l'importo della garanzia provvisoria soprasoglia):

- a) la prima sezione richiede l'inserimento dell'importo a base di gara (base d'asta) e la percentuale stabilita dalla stazione appaltante - caselle evidenziate in rosa;
- b) va poi inserita nella casella evidenziata in rosa l'eventuale percentuale di riduzione (massimo 20 %), se prevista dal bando ai sensi dell'art. 106, comma 8; il file calcola in automatico l'importo della garanzia definitiva "base" (cioè senza le riduzioni applicabili) - importo visibile nella casella blu;
- c) la seconda sezione è dedicata ai ribassi applicabili: gli eventuali ribassi (indicati nelle c.d. tendine giallo, rosso e verde), sono distinti in via alternativa fra micro/piccole/medie imprese e grandi imprese; a fronte delle varie scelte nella casella evidenziata in rosso apparirà **l'importo della garanzia provvisoria FINALE (soprasoglia)**.

PRIMA SEZIONE: CALCOLO DELLA GARANZIA PROVVISORIA SOPRA SOGLIA EU ATTENZIONE: COMPILARE SOLO LE CASELLE "ROSA"		
OGGETTO DELLA GARA:		
BASE D'ASTA	% GARANZIA PROVVISORIA	IMPORTO BASE GARANZIA PROVVISORIA
	0,00	€ 0,00
% MASSIMA INDIVIDUATA DAL BANDO PER RIDUZIONE (SO E MARCHI (Cfr art. 106, co. 8 Nuovo codice 58/2023))	0	
SECONDA SEZIONE: LE RIDUZIONI ATTENZIONE: LE DUE PARTI SONO ALTERNATIVE FRA PMI E GRANDI IMPRESE; USARE I MENU' A TENDINA		
Riduzioni cumulabili (SOLO SE micro, piccole, medie imprese) - in caso di ATI o consorzi ordinari tutte le imprese devono essere micro/piccole o medie		
	% DI RIDUZIONE (cfr art. 106, co. 8 Nuovo codice 58/2023)	
Nessuna riduzione	50%	€ -
Nessuna riduzione	10%	€ -
Nessuna riduzione	massimo 20% definito dal bando (vedi B21)	€ -
importo garanzia provvisoria FINALE:		€ -
Riduzioni cumulabili (SOLO SE per grandi imprese)		
	% DI RIDUZIONE (cfr art. 106, co. 8 Nuovo codice 58/2023)	importo
Nessuna riduzione	30%	€ -
Nessuna riduzione	10%	€ -
Nessuna riduzione	massimo 20% definito dal bando (vedi B21)	€ -
importo garanzia provvisoria FINALE:		€ -

File: **definitiva_soprasoglia.xls** (che calcola l'importo della garanzia definitiva soprasoglia):

- la prima sezione richiede l'inserimento dell'importo a base di gara (base d'asta), dell'importo di aggiudicazione e degli oneri della sicurezza - caselle evidenziate in rosa;
- va poi inserita nella casella evidenziata in rosa l'eventuale percentuale di riduzione (massimo 20 %), se prevista dal bando ai sensi dell'art. 106, comma 8; il file calcola in automatico l'importo della garanzia definitiva "base" (cioè senza le riduzioni applicabili) - importo visibile nella casella azzurra;
- la seconda sezione è dedicata ai ribassi applicabili: gli eventuali ribassi (indicati nelle c.d. tendine giallo, rosso e verde), sono distinti in via alternativa fra micro/piccole/medie imprese e grandi imprese; a fronte delle varie scelte nella casella evidenziata in rosso apparirà l'**importo della garanzia definitiva FINALE (soprasoglia)**.

PRIMA SEZIONE: CALCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA IN BASE ALL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE			
ATTENZIONE: COMPILARE SOLO LE CASELLE "ROSA"			
OGGETTO DEL CONTRATTO:			
BASE D'ASTA	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	Differenza	Percentuale ribasso
€ -	€ -	- €	#DIV/0!
ONERI PER LA SICUREZZA	€ -	inserire quando ci sono gli oneri	
CALCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA			
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE CON ONERI DELLA SICUREZZA	% DELLA GARANZIA DEFINITIVA (Cfr art. 117 co. 1 Nuovo codice 36/2023)	Importo garanzia definitiva BASE	
€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
% MASSIMA INDIVIDUATA DAL BANDO PER RIDUZIONE ISO E MARCHI (Cfr art. 106, co. 8 Nuovo codice 36/2023)	0		
SECONDA SEZIONE: LE RIDUZIONI			
ATTENZIONE: LE DUE PARTI SONO ALTERNATIVE FRA PMI E GRANDI IMPRESE; USARE I MENU' A TENDINA			
Riduzioni cumulabili (SOLO SE micro, piccole, medie imprese) - in caso di ATI o consorzi ordinari tutte le imprese devono essere micro/piccole o medie			
		% DI RIDUZIONE (cfr art. 106, co. 8 Nuovo Codice 36/2023)	
Nessuna riduzione	50%		#DIV/0!
Nessuna riduzione	10%		#DIV/0!
Nessuna riduzione	massimo 20% definito dal bando (vedi B21)		#DIV/0!
Importo garanzia definitiva FINALE:			#DIV/0!
Riduzioni cumulabili (SOLO SE per grandi imprese)			
		% DI RIDUZIONE (cfr art. 106, co. 8 Nuovo Codice 36/2023)	Importo
Nessuna riduzione	30%		#DIV/0!
Nessuna riduzione	10%		#DIV/0!
Nessuna riduzione	massimo 20% definito dal bando (vedi B21)		#DIV/0!

Per le Amministrazioni e gli Enti, che leggono in conoscenza, la presente nota va intesa come contributo per le proprie valutazioni.

Si ringrazia per l'attenzione e si coglie l'occasione per salutare con viva cordialità.



IL DIRIGENTE

- dott. Guido Baldessarelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

All.ti: i testi dei nuovi articoli 106 e 53 come sopra indicato e i file excel citati.

DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024

Articolo 106 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. (periodo sostituito dall'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)**

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme euro

pee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 **ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente (parole aggiunte dall'art. 35, comma 1, lettera b), 1), del D.Lgs. n. 209/2024)**. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, **secondo e terzo (parole sostituite dall'art. 35, comma 1, lettera b), 2), del D.Lgs. n. 209/2024)** periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. . (periodo soppresso dall'art. 72, comma 2, lettera w), del D.Lgs. n. 209/2024)

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Articolo 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2. (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024).